

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI DI POSTE ITALIANE S.P.A.

Documento approvato
dall'Assemblea ordinaria
di Poste Italiane S.p.A.
del 31 luglio 2015

REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI DI POSTE ITALIANE S.P.A.

Capo I

Disposizioni preliminari

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e, in quanto compatibile, delle Assemblee degli obbligazionisti di Poste Italiane S.p.A. (di seguito anche la "Società").
2. Il presente regolamento è a disposizione degli azionisti e di coloro che sono legittimati ad intervenire all'Assemblea presso la sede legale della Società e nei luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari.

Capo II

Costituzione

Articolo 2

Intervento, partecipazione e assistenza in Assemblea

1. Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in base alla normativa vigente.
2. Possono partecipare all'Assemblea dirigenti o dipendenti della Società o delle Società del Gruppo Poste Italiane, rappresentanti della società incaricata della revisione legale dei conti e altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
3. Possono assistere all'Assemblea, con il consenso del Presidente, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati, nonché altri soggetti che dovranno a tal fine far pervenire apposita richiesta alla funzione Affari Societari, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
4. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'Assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 3

Verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea e accesso ai locali della riunione

1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio nel luogo

di svolgimento della riunione almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

2. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire al personale ausiliario, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale. Il personale ausiliario rilascia apposito documento da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.
3. Gli intervenuti che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a darne comunicazione al personale ausiliario.
4. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in Assemblea, i titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla funzione Affari Societari, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
5. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla funzione Affari Societari, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
6. Salvo diversa decisione del Presidente, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi foto- grafici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

Articolo 4

Costituzione dell'Assemblea e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea la persona indicata dallo Statuto.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente stesso. Il Presidente può affidare la redazione del verbale ad un notaio anche al di fuori delle ipotesi in cui ciò sia obbligatorio per legge, nel qual caso può rinunciare all'assistenza del Segretario. Il Segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione audio-video solo per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

3. Il Presidente può nominare uno o più scrutatori, anche non soci, e costituire un Ufficio di Presidenza.
4. Per il servizio d'ordine il Presidente si avvale di personale ausiliario appositamente incaricato, fornito di specifici segni di riconoscimento.
5. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.
6. Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.
7. Il Presidente, anche su segnalazione del personale ausiliario, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento.
8. Il Presidente comunica il numero dei titolari di diritto di voto presenti, indicando altresì la quota di capitale da essi rappresentata. Il Presidente, accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.

Capo III

Discussione

Articolo 5

Ordine del giorno

1. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 5, del presente regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

Articolo 6

Interventi e repliche

1. Il Presidente regola la discussione dando la parola agli Amministratori, ai Sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.
2. I legittimati all'esercizio del diritto di voto ed il rappresentante comune degli obbligazionisti possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. I legittimati

all'esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte. La richiesta di intervento può essere avanzata dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando il Presidente non abbia dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa. Al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, il Presidente ha facoltà di stabilire, in apertura o nel corso della discussione sui singoli argomenti, un termine per la presentazione delle richieste di intervento.

3. Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta e di effettuazione degli interventi e l'ordine di svolgimento dei medesimi.
4. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 5, del presente regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società.
5. Coloro che hanno chiesto la parola hanno facoltà di breve replica.
6. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola e di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, predetermina la durata degli interventi e delle repliche – di norma non superiore a dieci minuti per gli interventi ed a cinque minuti per le repliche – al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'oratore a concludere.
7. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Articolo 7

Sospensione e rinvio dell'Assemblea

1. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 del Codice civile, l'Assemblea, con delibera favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, adottata su proposta del Presidente o di tanti intervenuti che rappresentino almeno l'1% del capitale sociale, può decidere di aggiornare i lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione entro un termine adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento, non superiore

comunque a trenta giorni.

Articolo 8

Poteri del Presidente

1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente.
2. Il Presidente può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione.
3. Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.
4. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

Capo IV

Votazione

Articolo 9

Operazioni preliminari

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea gli esclusi a norma dell'art. 8 del presente regolamento.
2. Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 10

Votazione

1. Il Presidente decide l'ordine in cui le proposte di deliberazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno vengono messe in votazione, dando di

norma la precedenza a quelle eventualmente formulate dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente stabilisce le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.
3. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente sono nulli.
4. Gli azionisti che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al personale ausiliario.
5. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del Segretario o del notaio, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni.

Capo V

Chiusura dei lavori

Articolo 11

Chiusura dei lavori

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Capo VI

Disposizioni finali

Articolo 12

Disposizioni finali

1. Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del codice civile, delle leggi speciali in materia e dello Statuto.